

**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**

**CONTRATTO DI APPALTO REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER  
L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOCIAL MEDIA MARKETING IN FAVORE  
DELLE AREE MONTANE ABRUZZESI NEI MERCATI OBIETTIVI**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., presso gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo in Pescara, c.so V. Emanuele II, n.301,

**TRA**

la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) rappresentata nel presente atto dal Dott. ....nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... del ..... della Giunta Regionale d'Abruzzo presso la cui sede in Pescara, c.so V. Emanuele II, n.301 - elegge domicilio per la carica

**E**

l'impresa ..... - .....(di seguito nominato anche **esecutore del contratto**) Codice Fiscale e n. iscrizione ufficio registro delle imprese di ..... - con sede legale in ..... - Via ..... rappresentata da .....nato a ..... il ..... in qualità di .....della Società domiciliato per la carica presso .....

**PREMESSO**

che con Determinazione dirigenziale n..... del ....., dopo aver effettuato le verifiche di rito ed accertata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto per prestazioni di servizi per l'organizzazione di attività di advertising, web marketing e social media marketing in favore delle aree montane abruzzesi nei mercati obiettivi a favore di ..... - Via ..... - .....(.....) per l'importo offerto, pari ad €. .... oltre IVA.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto**

L'oggetto del presente atto consiste nella fornitura di una serie di prestazioni di servizi finalizzate alla realizzazione di servizi social media marketing in favore delle aree montane abruzzesi nei mercati obiettivi.

**Art. 2 - Importo**

L'importo del contratto ammonta complessivamente ad €. .... oltre IVA come da offerta economica presentata in sede di gara che, allegata sotto la lettera "A", è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tale importo comprende tutte le attività indicate per l'esecuzione della prestazione.

### **Art. 3 - Durata e decorrenza contrattuale**

*Tra l'Amministrazione Regionale e l'esecutore del contratto si instaura un rapporto contrattuale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, la cui durata è legata al tempo necessario per lo sviluppo e la concreta realizzazione delle azioni previste nel progetto-offerta presentato in sede di gara che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dall'approvazione del c.d. "Piano di lavoro generale".*

### **Art. 4 – modalità di esecuzione del servizio**

Si rimanda al capitolato tecnico, debitamente sottoscritto, per accettazione, in sede di offerta, che, allegato sotto la lettera "B" diviene parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 5 – Gruppo di lavoro**

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento l'esecutore del contratto si obbliga a garantire l'impiego di un insieme di professionalità, dotate di specifiche competenze e organizzate in un gruppo di lavoro.

La composizione del gruppo proposto in sede di gara è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente ad esso allegata.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'esecutore del contratto, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo - Servizio Informazione e Accoglienza Turistica, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti a quelli delle persone sostituite da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

### **Art. 6 – Penalità**

Qualora durante lo svolgimento del servizio oggetto di contratto l'esecutore del contratto dia motivo a rilievi per negligenza ed inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali sarà notificata, da parte dell'Amministrazione, formale diffida. Ove non vengano prodotte, tempestivamente, eventuali giustificazioni e ripristino del servizio non eseguito correttamente, l'Amministrazione potrà applicare una penale pari € .82,00 (euro ottantadue/00) per ogni giorno di ritardo;

L'esecutore del contratto, in caso di applicazione della penale, dovrà provvedere al versamento dell'importo su apposito capitolo del bilancio regionale, entro n.10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione. L'avvenuto versamento dovrà altresì essere comunicato a mezzo di lettera a.r. o fax.

Il mancato versamento dell'importo della penale comporta l'incameramento della cauzione prestata a garanzia dell'appalto fino alla concorrenza dell'importo della penale stessa.

In questo caso l'esecutore del contratto dovrà, successivamente, provvedere alla reintegrazione della cauzione entro n.10 (dieci) giorni dalla comunicazione a mezzo di lettera oppure fax.

La mancata reintegrazione della cauzione potrà comportare la risoluzione del contratto. Nel caso poi di inadempienze gravi o ripetute l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1453 e segg del Codice Civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione stessa comporta.

#### **Art. 7 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'esecutore del contratto si impegna a rispettare, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore del contratto si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancata ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Per gli adempimenti di cui al presente articolo l'esecutore del contratto ha trasmesso il n. di conto corrente dedicato ed i nominativi dei soggetti delegati ad operarvi che di seguito si riportano:

.....

#### **Art.8 –Pagamento**

Il compenso derivante dalle varie prestazioni rese dall'esecutore del contratto verrà corrisposto per stati di avanzamento lavori secondo la seguente ripartizione:

30% dopo tre mesi naturali e consecutivi dalla presa in carico del servizio;

30% a consuntivo dell'attività svolta nei primi sei mesi a partire dalla presa in carico del servizio;

20% a consuntivo dell'attività svolta nei tre mesi successivi,

20% a consuntivo e saldo dell'attività svolta nei mesi successivi, previa presentazione della documentazione finale riepilogativa e relativa approvazione finale.

Tutte le liquidazioni, per stati di avanzamento, saranno effettuate previa certificazione della congruità e conformità della fornitura in contraddittorio i referenti tecnici e amministrativi della Stazione Appaltante.

Ogni fattura sarà liquidata e pagata a seguito di accertata regolarità del DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva. La liquidazione ed il pagamento di ciascun importo avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dall'esecutore alla

riscossione dei compensi derivanti dall'affidamento in parola, nel rispetto ed ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i..

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare alcun titolo all'esecutore del contratto per la richiesta di mora qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi contabili cui l'Amministrazione debba attenersi in base alla legge od ai propri regolamenti.

Sulle somme sospese non saranno inoltre corrisposti interessi per qualsiasi titolo, ed il saldo non potrà essere corrisposto fino a quando l'Impresa non abbia dimostrato di aver adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali.

Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto corrente, le coordinate bancarie o postali, il CIG n. 5292957E47 dovranno sempre essere chiaramente riportati su ciascuna fattura.

#### **Art. 9 - Adeguamento prezzi**

Il corrispettivo è soggetto a revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/06 e smi. La revisione viene operata sulla base di un istruttoria condotta dal Servizio gestore del contratto sulla base dei dati di cui all'art.7 comma 4 lett.c) e comma 5 del predetto Decreto. Ove tale proposta non sia accettata, il rapporto si intenderà disdetto.

#### **Art. 10 - Responsabilità**

L'esecutore del contratto è responsabile del corretto ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. E' responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'esecuzione contrattuale ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti. Dovrà pertanto adottare tutti i provvedimenti e cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l'espletamento delle prestazioni eseguite.

#### **Art. 11 cauzione definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'esecutore del contratto ha costituito cauzione definitiva, per un importo pari ad €..... a mezzo polizza fideiussoria n. .... emessa da.....

Lo svincolo verrà effettuato con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.

#### **Art. 12 – Risoluzione contrattuale**

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- sospensione del servizio per fatto dell'Impresa aggiudicataria;
- quando il ritardo nell'esecuzione del servizio si protrae oltre dieci giorni dai termini stabiliti nel contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 11;
- in caso di cessione di tutto o di parte del servizio;
- in caso di fallimento dell'Impresa aggiudicataria;
- violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3 della L. 136/2010;

- in tutti gli altri casi previsti nella normativa in materia.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R, intimerà all'esecutore del contratto di provvedere, entro il termine perentorio di 10 giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione del servizio si protragga oltre i 10 giorni naturali e consecutivi dai termini stabiliti, l'amministrazione regionale potrà risolvere il rapporto contrattuale e affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno dell'impresa aggiudicataria.

L'amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'esecutore del contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. All'esecutore del contratto, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale, fatti salvi eventuali risarcimenti per danni.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'esecutore inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata, o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'esecutore del contratto inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'esecutore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'esecutore del contratto dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'art.140 del D.Lgs.163/2006 testo vigente l'Amministrazione regionale, in caso di fallimento dell'esecutore del contratto, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'*articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

Vengono altresì richiamate, ove sul presente documento non contemplate, le disposizioni previste negli articoli 18.19 e 20 del disciplinare di gara, sottoscritto per accettazione dall'esecutore del presente contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta .

***Art.. 13 - Foro competente***

I contraenti eleggono il domicilio presso le rispettive sedi legali.

Per qualsiasi controversia inerente il presente atto ove l'Ente fosse attore o convenuto resta inteso fra le parti che la unica competenza è del foro di L'Aquila con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Pescara li

*Per l'esecutore del contratto*

*Per la Regione Abruzzo*